

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Lara Filippini, Andrea Giudici e cofirmatari per una regolamentazione uniforme dell'anticipo spese

del 9 maggio 2017

Con questa iniziativa non chiediamo l'introduzione di nuove tasse, ma semplicemente di stabilire in maniera generale che chi adisce un'autorità giudiziaria deve anticiparne le spese. Prima di passare alle richieste di modifica legislativa, è opportuno esporre brevemente la regolamentazione attuale.

La richiesta di anticipo spese è la regola nella giustizia civile. Il giudice può esigere un'anticipazione delle spese da parte dell'attore o di chi propone un rimedio giuridico (art. 98 CPC). Per il pagamento dello stesso il giudice deve impartire due termini (101 cpv. 3 CPC). Se l'anticipo non è saldato, il giudice non entra nel merito dell'azione o del ricorso. Analoga disciplina è prevista dinanzi al Tribunale federale.

Nella giustizia penale l'anticipo delle spese è l'eccezione. In sede di ricorso, la Corte dei reclami penali o la Corte di appello e di revisione penale possono richiedere un anticipo spese solo alla parte civile (accusatore privato) che propone un ricorso (art. 383 CPP; sentenza TF 1B_332/2012 consid. 3.4), ma non per le altre procedure rette dal diritto cantonale, in cui il CPP ha solo applicazione analogetica. In quei casi un giudice (il GPC) ha già deciso, quindi si giustifica la richiesta di un anticipo spese.

Nel diritto pubblico, in origine, non era possibile richiedere un anticipo spese, se non al ricorrente residente all'estero. Tale disciplina è cambiata con la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm), entrata in vigore il 1° marzo 2014. In tale occasione, il legislatore nell'ambito di una scelta pragmatica di compromesso ha stabilito che dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) di principio è dovuto un anticipo (art. 47 cpv. 4 LPAm), mentre che è stata mantenuta la previgente disciplina dinanzi al Consiglio di Stato (art. 47 cpv. 3 LPAm). Nei due anni dall'entrata in vigore di questa nuova regolamentazione non si sono riscontrati particolari problemi. Diversamente dalla giustizia civile, in questa evenienza il termine per l'anticipo spese è soltanto uno solo.

Con questa iniziativa si vuol semplicemente generalizzare la novella introdotta con la LPAm agli altri ambiti del diritto retti dal diritto cantonale. Per uniformità con la giustizia civile e la legge sul Tribunale federale (LTF), si propone di stabilire anche in questi casi due termini. In particolare oggi non sono inclusi nel principio dell'anticipo spese, verosimilmente per svista, le procedure fiscali (che, salvo eccezioni, sono di puro interesse pecuniario e personale), i ricorsi soggetti a tassa in ambito AI, i reclami alla Camera di protezione e le procedure di esecuzione della pena.

In conclusione si chiede di accogliere la presente iniziativa che tende:

1. a stabilire il *principio dell'anticipo spese*, salvo disposizioni del diritto superiore, in tutte le *procedure giudiziarie di ricorso* soggette a tassa;
2. a concedere all'interessato *due* termini per versare l'anticipo delle spese (un termine può sfuggire a tutti, senza che vi siano conseguenze immediatamente insanabili);

3. a coprire le spese innanzitutto con gli anticipi spese, affinché il *rischio d'incasso* delle spese *non sia accollato in prima battuta allo Stato*, ma a chi ha provocato la procedura (cfr. art. 111 CPC).

Le disposizioni specifiche di legge sono nell'allegato.

Lara Filippini e Andrea Giudici
Aldi - Galeazzi - Pamini - Pinoja

LEGGE

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata da Lara Filippini, Andrea Giudici e cofirmatari;
- visto il messaggio ... del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto della Commissione,

d e c r e t a :

I.

La Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 è modificata come segue:

Art. 47 cpv. 3

³L'autorità di ricorso può esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali un adeguato anticipo a titolo di garanzia per le spese processuali presunte. Essa stabilisce un congruo termine per il pagamento. Se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio. Se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, l'autorità di ricorso non entra nel merito dell'istanza.

Art. 49a

**Liquidazione
delle spese**

¹Le spese procedurali sono compensate innanzitutto con gli anticipi prestati dalle parti. L'eventuale scoperto è a carico di chi è condannato a pagare le spese.

²La parte condannata a pagare le spese deve rimborsare all'altra gli anticipi prestati e pagarle le ripetibili assegnate dall'autorità di ricorso.

³Sono fatte salve le disposizioni della legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria del 15 marzo 2011.

II.

La legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 è modificata come segue:

Art. 29 cpv. 2a e 5

^{2a}Se la procedura è soggetta a tassa, il giudice delegato stabilisce un congruo termine per il pagamento di un adeguato anticipo a titolo di garanzia per le spese processuali presunte. Se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio. Se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine

suppletorio, il Tribunale non entra nel merito dell'istanza.

⁵Per la liquidazione delle spese è applicabile l'articolo 49a della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Art. 30 cpv. 4

⁴Gli enti pubblici e gli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico che dispongono di un servizio giuridico non hanno diritto a un'indennità per ripetibili. Rimangono riservate le procedure particolarmente complesse e quelle in cui agiscono a tutela dei loro interessi pecuniari.

III.

La Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA) dell'8 marzo 1999 è modificata come segue:

Art. 20

¹L'autorità regionale di protezione può chiedere l'anticipo delle spese al terzo istante, se la misura risulta essere essenzialmente nel suo interesse.

²Per l'anticipo delle spese dinanzi all'autorità di reclamo, si applica per analogia quanto previsto per i ricorsi al Tribunale cantonale amministrativo.

IV.

Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20 aprile 2010

Art. 12 cpv. 3

³La direzione del procedimento dell'autorità di reclamo stabilisce un congruo termine per il pagamento di un adeguato anticipo a titolo di garanzia per le spese processuali presunte. Se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio. Se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, l'autorità di reclamo non entra nel merito dell'istanza.

V.

La Legge tributaria del 21 giugno 1994 è modificata come segue:

Art. 231

Spese processuali

¹La Camera di diritto tributario applica alle proprie decisioni una tassa di giustizia, che viene stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo varia:

- a) da 100 a 5'000 franchi nei procedimenti amministrativi di carattere non pecuniario;
- b) da 100 a 30'000 franchi nei procedimenti amministrativi di carattere pecuniario.

²Salvo diversa disposizione, la condanna nelle spese contro più persone si intende solidalmente fra di loro.

³Il giudice delegato stabilisce un congruo termine per il pagamento di un adeguato anticipo a titolo di garanzia per le spese processuali presunte. Se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio. Se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, la Camera non entra nel merito dell'istanza.

⁴Qualora l'istruzione del procedimento nell'interesse di un privato comporti spese considerevoli, la relativa prova può essere fatta dipendere dalla prestazione di un congruo anticipo.

⁵Agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico non vengono addossate spese processuali. Rimangono riservate le procedure in cui agiscono a tutela dei loro interessi pecuniari.

⁶Per la liquidazione delle spese è applicabile l'articolo 49a della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Art. 231a

Spese ripetibili

¹La Camera di diritto tributario condanna la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte per le spese necessarie causate dalla controversia. Le parti possono presentare una nota delle loro spese.

²Gli enti pubblici e gli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico che dispongono di un servizio giuridico non hanno diritto a un'indennità per ripetibili. Rimangono riservate le procedure particolarmente complesse e quelle in cui agiscono a tutela dei loro interessi pecuniari.

³L'articolo 231 capoverso 2 si applica per analogia.

VII.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi ed entra immediatamente in vigore.